

INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

tra Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, enti locali ed associazioni di categoria.

PREMESSO:

- che il 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", nella quale, in particolare, dopo aver richiamato la previsione di cui all' art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 252/1998, come sostituito dall'articolo 95 comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011, che configura in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto della pubblicazione del bando di gara nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria, è stata evidenziata la necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia alle attività a rischio di infiltrazione mafiosa, attraverso la sottoscrizione di specifiche intesa per la legalità volte a far sì che gli effetti ostativi sulle attività imprenditoriali soggette a detto rischio vengano a prodursi in ogni caso e, dunque, anche per le opere pubbliche che ne sono escluse per limiti di valore (cosiddette sottosoglia) e che, pertanto, non comportano l'obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante;
- che è volontà dei firmatari della presente Intesa assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle norme vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri;
- che il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle istituzioni per le forti esposizioni, ad esso connaturate, al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;



- che un'efficace azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici non può prescindere da una sinergia tra le varie componenti istituzionali;
- che dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (Bdna) che ha il compito, nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili, di semplificare e accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia, consentendo alle stazioni appaltanti di ottenere, in assenza di evidenze ostative, l'immediato rilascio della documentazione liberatoria relativa all'operatore economico inserito nell'archivio informatico della banca dati.

VISTI

- l'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha esteso il potere del Prefetto di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati dall'esecuzione dei lavori pubblici, attraverso il «Gruppo Interforze», istituito presso la Prefettura con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture:
- la direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, con la quale sono state fornite indicazioni per un più efficace controllo delle infiltrazioni da parte criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
- il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la nota del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro prot. n. 11001/119/7/8 Uff. II Ord. Sic. Pub. in data 7 novembre 2017, con la quale sono state formulate osservazioni in merito alla proposta di rinnovo della presente Intesa;



RITENUTO

- che questa Prefettura, nel quadro della attenzione riservata ai temi della sicurezza, debba assumere, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di pubblici appalti, in particolare nelle attività imprenditoriali indicate nell'art.2;

CONSIDERATO

che risulta funzionale a tale obiettivo la sottoscrizione di una «Intesa per la legalità» finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata – peraltro nella forma più rigorosa della informazioni dei Prefetti – all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti dei lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.

Tutto ciò premesso, la Prefettura di Savona, la Provincia di Savona, i Comuni e i legali rappresentanti delle Stazioni appaltanti di seguito riportati

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Appalti di opere pubbliche, appalti privati ed assegnazioni

Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere.

I principi di cui alla presente Intesa dovranno essere ritenuti applicabili, per quanto compatibili, anche agli appalti privati sovvenzionati da contributi pubblici, in nome dell'esigenza di presidiare la sicurezza e la legalità sul territorio, a prescindere dalla



natura giuridica del committente, e di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

ART. 2 Ambito di applicazione dell'Intesa

- 1. I soggetti di cui all'articolo 83 del d.lgs. n. 159/2011 si impegnano a richiedere alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro.
- 2. I soggetti di cui all'articolo 83 del d.lgs. 159/2011 acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal d.lgs. 159/2011, obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di fornitori (c.d. "white list") istituiti presso la Prefettura, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, per i seguenti settori "sensibili", nello svolgimento dei quali le imprese aggiudicatarie dovranno, altresì, garantire la presenza di un organico adeguato:
 - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo:
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri.
- 3. La richiesta di documentazione antimafia dovrà essere effettuata attraverso l'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
- 4. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del predetto decreto legislativo, la Prefettura dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, la Prefettura ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. La Prefettura procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi di urgenza, anche



immediatamente dopo la richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83 del d.lgs. 159/2011 procedono anche in assenza dell'informativa antimafia.

5. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

ART. 3 Clausole contrattuali, obblighi ed impegni

I soggetti di cui all'articolo 83 del D.lgs. n. 159/2011 si impegnano ad inserire nei bandi per l'affidamento delle attività indicate all'articolo 2, le seguenti clausole che dovranno essere esplicitamente accettate dall'impresa aggiudicataria:

- 1) previsione dell'obbligo, per i fini di cui al punto 2) a carico dell'appaltatore, di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art.2, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 2) previsione dell'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1), per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quando previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 159/2011;
- 3) previsione della clausola risolutiva espressa da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
- 4) in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;

5) acquisizione:

a. della dichiarazione dell'impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;



- b. della dichiarazione dell'impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- 6) richiamo a quanto disposto dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 recante "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in vigore dal 12 aprile 2017, che ha modificato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato, nonché impegno dell'impresa a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
- 7) impegno dell'impresa a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
- 8) fermi restando i limiti di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e l'esigenza di salvaguardare il principio di leale concorrenza tra operatori economici:
 - a. impegno dell'impresa aggiudicatrice di una gara di appalto a non affidare mediante sub-appalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara;
 - b. impegno dell'impresa aggiudicatrice di una gara per forniture o servizi a non stipulare sub-contratti per le stesse forniture o servizi con imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara.

Le stazioni appaltanti non autorizzeranno comunque richieste di sub-appalto o sub-contratto in violazione di detti impegni, in presenza di elementi di violazione dei principi di tutela del mercato e di tutela dell'ordine pubblico previsti nel presente Protocollo, come da sentenza della Corte di Giustizia UE, in data 22 ottobre 2015, nella causa C-425/1.

Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, la presente clausola non riguarderà le categorie scorporabili e/o subappaltabili definite con l'acronimo "OS" dall'Allegato A del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017. Nel caso di categoria specialistica indicata come categoria prevalente, si applica il divieto.

I soggetti di cui all'articolo 83 del D.lgs. n. 159/2011 si impegnano a richiamare e inserire dette clausole nei contratti in modo da procedere alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole n. 1, 2, 3 (clausola risolutiva espressa), 4, 5, 6 e 7, e ad attivare le procedure di cui all'art 108 del D.lgs. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici» in caso di violazione della clausola n.8.



Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 ed alle Linee Guida adottate in materia dall'ANAC.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

ART. 3 BIS

Prevenzione interferenze illecite ed oneri della Stazione appaltante

In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi di cui alla presente Intesa, la Stazione appaltante si impegna:

I. A predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni: a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.". b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 319 c.p., 3319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

II. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 4 Ulteriori obblighi e precisazioni



La Stazione appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici e sub-contraenti relativamente alle attività indicate all'articolo 2.

L'aggiudicazione principale e tutti gli affidamenti a valle di essa devono essere subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del D.lgs. 159/2011

Le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto.

ART. 5 Sicurezza e regolarità nell'esecuzione dei lavori

La Stazione appaltante verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento, nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, il pagamento a saldo del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi e contributivi e all'acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) emesso dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

La Stazione appaltante si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in sub-appalto. A tale scopo verificherà, pur nel rispetto del principio di non ingerenza, che l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'articolo 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo dell'osservanza rigorosa delle disposizioni normative vigenti e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, le Stazioni appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 81/2008.

ART. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari



Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati, le Stazioni appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'articolo 3 della legge 136/2010 rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari". Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati.

Le medesime Stazioni appaltanti procederanno, altresì, a verificare l'inserimento, da parte delle imprese appaltatici o concessionarie, nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti, di analoga clausola.

ART. 7 Verifica dell'applicazione

La Prefettura effettua il monitoraggio dell'applicazione del presente accordo e convoca, ove necessario, riunioni per approfondire e definire le problematiche che saranno evidenziate in sede di attuazione dell'Intesa.

ART. 8 Richiamo di norme

Per quanto non espressamente inserito nel presente documento si richiamano le disposizioni di cui al D.lgs. 159/2011.

ART. 9 Durata dell'Intesa

La presente Intesa ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, salvo modifiche.

Savona, data della sottoscrizione digitale



Prefettura di Savona	Prefetto	
Provincia di Savona	Presidente	
Comune di Savona	Sindaco	
Comune di Alassio	Sindaco	
Comune di Albenga	Sindaco	
Comune di Albisola Superiore	Sindaco	
Comune di Albissola Marina	Sindaco	
Comune di Altare	Sindaco	
Comune di Andora	Sindaco	
Comune di Arnasco	Sindaco	
Comune di Balestrino	Sindaco	
Comune di Bardineto	Sindaco	
Comune di Bergeggi	Sindaco	
Comune di Boissano	Sindaco	
Comune di Borghetto Santo Spirito	Sindaco	
Comune di Borgio Verezzi	Sindaco	
Comune di Bormida	Sindaco	



Comune di Cairo Montenotte	Sindaco
Comune di Calice Ligure	Sindaco
Comune di Calizzano	Sindaco
Comune di Carcare	Sindaco
Comune di Casanova Lerrone	Sindaco
Comune di Castelbianco	Sindaco
Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena	Sindaco
Comune di Celle Ligure	Sindaco
Comune di Cengio	Sindaco
Comune di Ceriale	Sindaco
Comune di Cisano sul Neva	Sindaco
Comune di Cosseria	Sindaco
Comune di Dego	Sindaco
Comune di Erli	Sindaco
Comune di Finale Ligure	Sindaco
Comune di Garlenda	Sindaco
Comune di Giustenice	Sindaco
Comune di Giusvalla	Sindaco
Comune di Laigueglia	Sindaco
Comune di Loano	Sindaco
Comune di Magliolo	Sindaco
Comune di Mallare	Sindaco



Comune di Massimino	Sindaco
Comune di Millesimo	Sindaco
Comune di Mioglia	Sindaco
Comune di Murialdo	Sindaco
Comune di Nasino	Sindaco
Comune di Noli	Sindaco
Comune di Onzo	Sindaco
Comune di Orco Feglino	Sindaco
Comune di Ortovero	Sindaco
Comune di Osiglia	Sindaco
Comune di Pallare	Sindaco
Comune di Piana Crixia	Sindaco
Comune di Pietra Ligure	Sindaco
Comune di Plodio	Sindaco
Comune di Pontinvrea	Sindaco
Comune di Quiliano	Sindaco
Comune di Rialto	Sindaco
Comune di Roccavignale	Sindaco
Comune di Sassello	Sindaco_
Comune di Spotorno	Sindaco
Comune di Stella	Sindaco



Comune di Stellanello	Sindaco
Comune di Testico	Sindaco
Comune di Toirano	Sindaco
Comune di Tovo San Giacomo	Sindaco
Comune di Urbe	Sindaco
Comune di Vado Ligure	Sindaco
Comune di Varazze	Sindaco
Comune di Vendone	Sindaco
Comune di Vezzi Portio	Sindaco
Comune di Villanova d'Albenga	Sindaco
Comune di Zuccarello	Sindaco
Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio	Presidente
Questura di Savona	Questore
Comando Provinciale Carabinieri	Comandante
Comando Provinciale Guardia di Finanza	Comandante
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura	Presidente
Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università – S.P.E.S. S.c.p.A.	Presidente
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale	Presidente
Azienda Sanitaria Locale n. 2 Di	rettore Generale
Insediamenti Produttivi Savonesi – I.P.S.	Presidente
Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia -	



A.K.1.E.	Amministratore Unico	
T.P.L. Linea S.r.l. — Trasporto Pubblico Locale Consorzio per la Depurazione delle Acque di scarico del Savonese S.p.A.	Presidente	
	Presidente	
ATA S.p.a.	Presidente	
Unione Industriali	Presidente	
Confcommercio	Presidente	
Confesercenti	Presidente	
Confartigianato	Presidente	
Confederazione Nazionale dell'Artigianato – CNA Presidente		
Unione Provinciale Cooperative – Confcooperative – Presidente		
Comitato territoriale della Lega Nazion delle Cooperative e Mutue	nale Coordinatore	
Associazione Spedizionieri Doganali – Doganalisti della Riviera di Ponente –	. A.SPE.DO.RI. Presidente	
Associazione Agenti Marittimi Raccor Agenti Aerei Mediatori Marittimi e Sp – ISOMAR		